

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1081)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, MARCORÀ, ROSA, SANTI,  
DE MARZI e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1973

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 639, recante norme in materia di  
imposta comunale sulla pubblicità

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, recante norme in materia di un'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, precisa, all'articolo 6, che « l'imposta si applica a tutte le forme pubblicitarie esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili ».

In conseguenza di tale dizione, verrebbero tassate tutte le espressioni pubblicitarie effettuate, sia dagli enti autonomi fieristici, sia dagli espositori, nell'interno dei relativi quartieri, i quali sono situati « nell'ambito del territorio comunale » e sono luoghi aperti al pubblico.

In proposito va rilevato che si verrebbe a colpire alla base l'azione degli enti autonomi fieristici, la cui funzione economica e promozionale si connette strettamente anche alle forme pubblicitarie, ed i mezzi strumentali di cui gli enti stessi si avvalgono per realizzare tale funzione, mezzi che non possono essere considerati come fatti complementari

perchè si identificano nell'azione sostanziale da realizzare e nelle finalità istituzionali degli enti.

Ad eliminare tale situazione provvede il seguente disegno di legge, il quale esonera dall'imposta comunale di pubblicità le forme pubblicitarie, comunque effettuate, entro il perimetro dei quartieri appartenenti agli enti autonomi fieristici che non svolgono attività avente fine di lucro, legalmente riconosciuti ai sensi della legge 7 luglio 1934, n. 1607, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, nel corso delle manifestazioni direttamente organizzate dai predetti enti.

Al riguardo si ritiene opportuno porre in evidenza che il provvedimento legislativo esplica i suoi effetti nei confronti delle forme pubblicitarie effettuate nelle sole manifestazioni organizzate direttamente dagli enti fieristici legalmente riconosciuti, sottoposti come tali a vigilanza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali assolvono una funzione d'intere-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resse pubblico dalla quale è escluso, per tassativa disposizione degli statuti costitutivi, ogni fine speculativo e di lucro.

Con tale limitazione restano escluse dal beneficio dell'esenzione fiscale le forme pubblicitarie relative alle manifestazioni organizzate da enti e comitati di fatto, nei confronti dei quali non sussiste alcun specifico motivo di esenzione in quanto la gestione di tali comitati rientra fra le normali attività imprenditoriali remunerate dal profitto.

L'esenzione proposta rappresenta anche un giusto riconoscimento al contributo che gli enti fieristici hanno dato e danno allo sviluppo dell'economia delle città interessate ed in generale al nostro Paese.

Va infine rilevato che la leggera flessione nell'introito dell'imposta comunale sulla pubblicità sarà compensata senza dubbio dai maggiori introiti derivanti dalla presenza di numerosi ospiti provenienti *ad hoc* da altre città italiane e dall'estero.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono esenti dall'imposta comunale di pubblicità, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, le forme pubblicitarie, comunque effettuate, entro il perimetro dei recinti appartenenti agli enti autonomi fieristici legalmente riconosciuti ai sensi della legge 5 luglio 1934, n. 1607, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, nel corso delle manifestazioni organizzate direttamente dai predetti enti.

**Art. 2.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.